



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2088 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Cardosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno in persona del Ministro *pro tempore*, Ufficio Territoriale del Governo di Latina in persona del prefetto *pro tempore* non costituiti in giudizio;

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina -OMISSIS-, resa tra le parti, nel ricorso promosso dall'appellante per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento -OMISSIS- di revoca del contratto di soggiorno per lavoro subordinato -OMISSIS- in relazione all'istanza identificata con il n. -OMISSIS-.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2022 il Cons. Antonella De Miro e viste le conclusioni delle parti come da verbale.

La Prefettura di Latina ha revocato il contratto di soggiorno e negato l'accoglimento della istanza di emersione identificata con il n. -OMISSIS-, poiché il prodotto certificato di idoneità alloggiativa dell'immobile sito in -OMISSIS- è stato dichiarato falso dal Comune.

Il ricorrente, che assume di essere completamente estraneo alla falsità del certificato riscontrata dall'amministrazione e vittima di una truffa, nel frattempo ha reperito altro alloggio ed è in possesso di un nuovo e valido certificato di idoneità alloggiativa inviato alla Prefettura di Latina.

Ritenuto che, a fronte dell'evidente gravità del pregiudizio che è suscettibile di derivare per la parte appellante dal provvedimento impugnato in primo grado, appare recessivo l'interesse dell'Amministrazione a garantire l'idoneità alloggiativa dell'immobile adibito ad abitazione dello straniero, tanto più in quanto, nella fattispecie in esame, il medesimo risulta aver trasferito la sua dimora in luogo diverso da quello cui si riferisce il certificato di cui viene predicata la falsità;

Rilevato, altresì, che appare meritevole di approfondimento nella pertinente sede di merito la rilevanza (e, prima ancora, l'effettiva predicabilità) della buona fede dello straniero in relazione alla falsità della suddetta certificazione, anche al fine di stabilire la natura (vincolata o meno) del provvedimento impugnato e la sussistenza dei presupposti per esonerare l'Amministrazione dall'assolvimento degli obblighi comunicativi di cui ugualmente viene lamentata l'inosservanza;

Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello cautelare e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza appellata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Spese del doppio grado del giudizio cautelare compensate.

Ordina la trasmissione della presente ordinanza al Tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Antonella De Miro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonella De Miro

IL PRESIDENTE
Raffaele Greco

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.